



PROVVEDIMENTO **DI REVOCA IN AUTOTUTELA** DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI UN CALORIMETRO DIFFERENZIALE A SCANSIONE.

CIG: 5091431DC3.

**IL DIRETTORE F.F.**

- **VISTO** l'Avviso pubblico della procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, CIG 5091431DC3, della fornitura di un calorimetro differenziale a scansione da installare alla UOS di Palermo dell'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Prot. 1894 del 05/05/2013 pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- **VISTO** il Capitolato tecnico di gara Prot. N. 0001895 del 02/05/2013;
- **VISTO** il Disciplinare di gara Prot. N. 0001896 del 02/05/2013;
- **VISTI** i verbali della Commissione giudicatrice in data 21/05/2013 e 24/05/2013;
- **RILEVATO CHE,**
  - Il Capitolato tecnico, all'articolo 2.1, prevede, tra altre, come "caratteristiche opzionali della fornitura" un "Autocampionatore da montare sullo strumento";
  - Il Disciplinare di gara, al punto 8 dell'articolo 4.1 "Autocampionatore da montare sullo strumento", prevede l'attribuzione di un punteggio – in termini di "coefficiente" - pari a "0" in caso di non presenza e pari a "1" in caso di presenza;
- **CONSIDERATO** che l'interesse della Stazione appaltante è quello di acquisire una strumentazione con la predisposizione per una futura installazione di un Autocampionatore;
- **CONSIDERATO ALTRESI'** l'ambiguità del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara che non prevede esplicitamente la predisposizione per una futura installazione



- di un Autocampionatore ma solamente la sua presenza o meno;
- **TENUTO CONTO** del combinato disposto dell'articolo 10 del Disciplinare di gara e dell'articolo 81, comma 3 D. Lgs. 163/2006, ai sensi del quale la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - **VISTO** che secondo l'articolo 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241 *"per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;
  - **RITENUTO** necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 Costituzione – addivenire alla revoca in autotutela della procedura di cui trattasi;
  - **VERIFICATA** la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n. 241;
  - **CONSIDERATO** che il potere di revoca in autotutela di una procedura rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della procedura;
  - **VERIFICATO** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;
  - **RILEVATA** l'opportunità di agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettiva miglior fornitura;
  - **VISTO** l'obbligo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 b-bis D. Lgs. 163/2006, di dare comunicazione della revoca in autotutela della procedura ai candidati che hanno presentato offerta valida;
  - **DATO ATTO** della volontà della Stazione appaltante di indire a breve una procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario che - nella nuova valutazione dell'interesse pubblico originario - risulterà più adeguata ed idonea per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi;



**DISPONE**

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo

- 1) di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'Avviso pubblico e di tutti gli allegati che compongono la *lex specialis* della procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia di un calorimetro differenziale a scansione da installare alla UOS di Palermo dell'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CIG 5091431DC3, e dei relativi atti delle operazioni di gara svolte;
- 2) di procedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'apposita sezione Gare e Appalti;
- 3) di dare comunicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 b-bis D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, della disposta revoca agli operatori economici Waters e Ge Healthcare;
- 4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alle opportune modificazioni ed integrazioni sia al capitolato tecnico sia al disciplinare di gara, per la futura procedura da indire per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi;
- 5) di stabilire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Il Direttore F.F.  
Dott. Giuseppe Zucchelli